

interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti

Principio dell'irrelevanza degli eventi interruttivi verificatisi dopo l'udienza di discussione -
Attinenza - Conseguenze - Decisione pronunciata nei confronti del debitore - Opponibilità al
fallimento - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n.
8238 del 04/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8238 del 04/04/2013

Il principio di irrilevanza degli eventi interruttivi verificatisi dopo la chiusura dell'udienza di
discussione, attiene alla sola possibilità dell'interruzione del processo, non anche al distinto
profilo della opponibilità al fallimento (o alla liquidazione coatta amministrativa) della decisione
che venga comunque pronunciata nei confronti del debitore, perchè l'inopponibilità deriva dalla
perdita di legittimazione processuale di questo, che si verifica automaticamente, ai sensi dell'art.
43 legge fall., per effetto della dichiarazione di fallimento.